



Comunicato Ufficiale

77

22/04/2025

Stagione Sportiva 2024/2025



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [Indtoscana](https://www.facebook.com/Indtoscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segretario	0555136 980	a.titi@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Segreteria	0555136 982 - 977	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	0555136 990 - 991 - 992	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento Calciatori	0555136 985 - 986 - 988	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	0555136994	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	0555136995	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	0555136989	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	0555136981	crt.toscana@lnd.it	
Segreteria S.G.S.	0555136996	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	0555136979		
Giudice Sportivo	0555136984	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	0555136999	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	4308
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	4308
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	4308
CALCIO FEMMINILE	4308
CALCIO A 5	4308
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	4308
5. RISULTATI.....	4308
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	4309
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA	4309
7. ERRATA CORRIGE.....	4310
8. ALLEGATI	4310
9. CALENDARIO GARE.....	4310

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LA SCOMPARSA DEL SANTO PADRE

Il presidente federale, raccogliendo l'invito del presidente del CONI, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma da oggi fino a domenica 27 aprile, inclusi eventuali posticipi, in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Nessuna comunicazione.

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

UNDER 18 FEMMINILE CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F1 - 1 Giornata - A			
SCANDICCI FUTSAL A.S.D.	- MIDLAND GLOBAL SPORT	*	

* Reclamo Soc. MIDLAND GLOBAL SPORT – vedi decisioni G.S.T.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 22/04/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

UNDER 18 FEMMINILE CALCIO A 5

GARE DEL 19/ 4/2025

44.- RECLAMO DELL'A.S.D. MIDLAND GLOBAL SPORT AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA SCANDICCI/MIDLAND GLOBAL SPORT DEL 19.04.2025 (3-0).

La società Midland Global Sport ha impugnato la regolarità della gara richiamata in epigrafe lamentando la violazione delle norme riguardanti i limiti di partecipazione alla gara di giocatrici "fuori quota" avendo schierato nel corso della stessa più di due calciatrici nate nell'anno 2006 e peraltro tutte prive della necessaria barratura della maglia utile ai fini dell'identificazione. Il reclamo verte sostanzialmente sull'applicazione della norma di cui al Com. Uff. n. 49 del 23.01.2025. Per una completezza di valutazione, nel corpo del reclamo, viene fornito il link per scaricare il file, di tutta la gara completa chiedendo che venga disposta, per quanto precede, a carico della società Scandicci l'applicazione della sanzione della perdita della gara, anche sulla base delle immagini fornite come addendum al gravame proposto. La società Scandicci non ha inviato controdeduzioni. Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato ritualmente e nei termini di cui al CGS,; osserva che la parte ricorrente non ha tenuto conto del disposto dell'art. 61, comma 2 del CGS medesimo, in cui è stabilito che "Gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione"; ritenuto, pertanto, in via preliminare, non poter accedere alla richiesta della società Midland Global Sport di acquisizione del filmato relativo alla gara – e ciò a prescindere dalla verifica della sua piena garanzia tecnica e documentale – non ricadendo il caso di specie tra quelli per cui il GS può esercitare la facoltà di utilizzo dello stesso, ai sensi del già citato art. 61, comma 2 del CGS; visto il referto arbitrale della gara in questione; sentito per le vie brevi il direttore di gara il quale, a precisa domanda su quanto contestato dalla ricorrente, ha puntualizzato che le modalità del giuoco nel calcio a cinque prevedono le sostituzioni volanti senza limiti ed autorizzazione purché sia rispettato e sia presente sul tdg il numero previsto di giocatori per squadra, per cui all'arbitro non è demandato né è possibile altro controllo; come, inoltre la società ospitante non avesse messo in atto misure idonee a distinguere sulla maglia le giocatrici c.d. "fuori quota"; come non fosse possibile da parte sua riferire se si fosse verificato un mancato rispetto della normativa relativa agli obblighi d'impiego dei calciatori in relazione all'età. Ritenuto, sulla base di quanto precede, non doversi accogliere il gravame proposto dalla società Midland Global Sport; visto l'art. 48 CGS; il G.S.T.

Dispone:

di respingere il ricorso in questione, addebitando il contributo di cui all'art. 48 del CGS; di infliggere all'A.S.D. Scandicci l'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00) per mancata segnalazione sulle maglie delle giocatrici fuori quota; di omologare il risultato della gara in esame (Scandicci – Midland Global Sport 3 – 0).

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente C.U. a favore di questo Comitato Regionale Toscana mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 - CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

Si avvertono le Società che le richieste di FORZA PUBBLICA presentate al D.G. devono essere corredate dal documento che attesti la prova certa dell'invio alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Si ritiene opportuno ricordare alle società ed ai soggetti che abbiano interesse diretto a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia sportiva che l'art. 53, c.1, del C.G.S, prevede l'obbligo della comunicazione degli atti concernenti il processo sportivo ai soggetti interessati.

In ordine a tale norma diviene opportuno e necessario che l'Organo competente riceva anche la certificazione dell'avvenuta consegna alle parti interessate del documento inviato. Ciò al fine di garantire ai Tesserati interessati, una maggiore snellezza e comunque una rapidità nello svolgimento del procedimento che deve avvenire nell'ambito del rispetto delle norme regolamentari.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

Nessuna comunicazione.

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 22/04/2025

Il Segretario
Andrea TITI

Il Presidente
Paolo MANGINI